

Tribunale di Treviso
Seconda Sezione Civile

n. 9/2022 R.G.

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice designato,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato, ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012, da Paolo Scomparin, ritenuta la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente in Roncade;

ritenuto che l'istante sia in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* atteso che:

- per un verso, il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento né ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 (sicché non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) della legge n. 3/2012);

- per un altro verso, la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 3/2012 nonché dalla documentazione prescritta dall'art. 14 *ter*, comma 3, legge n. 3/2012, ossia

l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,

la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- precisato che la liquidazione comprenderà anche il saldo attivo del conto corrente dell'istante;

- che in definitiva debba dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione;

- ritenuto che debba procedersi alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista già incaricato dall'OCC;
- ritenuto che il limite ex art. 14 *ter*, comma 6 lett. b), legge n. 3/2012 debba essere quantificato in euro 500,00 (come richiesto dall'istante);

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente;

nomina liquidatore la dott.ssa Claudia Campion, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia la ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite mensile di euro 500,00, che sarà destinato alla liquidazione.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si rappresenta che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e che pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso 17 febbraio 2022

Il Giudice
Clarice Di Tullio